



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 26-02-2019

Oggetto: *Procedura di Mediazione tra Comune di Marcianise e Belforte Pasquale. Autorizzazione all'assessore al contenzioso a partecipare alla procedura di Mediazione in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale*

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello	Sindaco	Assente
Letizia Angela	Vice Sindaco	Presente
Micale Angela Elisa	Assessore	Assente
Iorio Elpidio	Assessore	Presente
Laurenza Cinzia	Assessore	Presente
Rossano Tommaso	Assessore	Presente
Salzillo Nicola	Assessore	Presente
Pero Pasquale	Assessore	Presente

Presenti: 6

Assenti : 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a trattare l'argomento in oggetto

Oggetto: Procedura di Mediazione tra Comune di Marcianise e Belforte Pasquale. Autorizzazione all'assessore al contenzioso a partecipare alla procedura di Mediazione in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso

che il Sig. Belforte Pasquale citava in giudizio il Comune di Marcianise per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- dichiarare l'attore signor Belforte Pasquale esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del fondo di natura agricola sito in Marcianise alla via Peschiera s.n.c., in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
- munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione;
- ordinare la trascrizione della sentenza nei competenti Registri Immobiliari di Santa Maria C.V. e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta ufficio provinciale del territorio e servizi catastali, con esonero dei Responsabili dei predetti Uffici da ogni ingerenza e responsabilità a riguardo;
- compensare le spese di lite in caso di mancata opposizione ed in caso contrario condannare il convenuto ente al pagamento delle spese e competenze di lite;
-

che il Giudizio veniva iscritto al N° 4672/18 RG del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che si costituiva il Comune di Marcianise spiegando domanda riconvenzionale con le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa accertare-ritenere-dichiarare: **a)** la carenza di legittimazione attiva in capo a Belforte Pasquale essendo, ad oggi, il terreno illegittimamente detenuto da Group Salvatore Trasporti; **b)** l'infondatezza sia in fatto che in diritto delle richieste avanzate e per l'effetto rigettare la domanda.

In via riconvenzionale subordinata

Nell'ipotesi di riconoscimento della legittimazione attiva in capo all'attore, previo riconoscimento della proprietà del terreno sito in Marcianise, Via Peschiera, snc, in capo al Comune di Marcianise ordinare la restituzione del terreno oggetto del presente giudizio a favore del Comune di Marcianise.

In ogni caso condannare la parte attrice alla refusione delle spese di lite, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;

che all'udienza del 28.01.2019 il Giudice, rilevato che il procedimento ha ad oggetto una materia sottoposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010, al procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda, assegnava alle parti il termine di 15 giorni decorrente dalla ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione;

Vista

- la nota acquisita al prot. generale n. 6420 in data 08.02.2019, con cui l'organismo di mediazione Mediaforense, con sede in Marcianise in via Gemma nr 65, su istanza di avvio di procedura di mediazione da parte del sig. Belforte Pasquale nei confronti del

Comune di Marcianise, ha invitato a partecipare all'incontro preliminare e alla eventuale procedura di mediazione che si svolgerà presso la sede secondaria dell'Organismo ubicata in Marcianise alla via F. Gemma n. 65 in data 27.02.2019 alle ore 14,00;

- la nota acquisita al prot. generale n. 8777 in data 22.02.2019, con cui l'organismo di mediazione Mediaforense, con sede in Marcianise in via Gemma nr 65, su istanza di avvio di procedura di mediazione da parte del Comune di Marcianise nei confronti del sig. Belforte Pasquale, ha invitato a partecipare all'incontro preliminare e alla eventuale procedura di mediazione che si svolgerà presso la sede secondaria dell'Organismo ubicata in Marcianise alla via F. Gemma n. 65 in data 27.02.2019 alle ore 14,15;

Tenuto conto

- che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116, co.2, del codice di procedura civile; il giudice, inoltre, condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art.8, co. 4-bis, del D.Lgs. n.28/2010);
- che la più recente giurisprudenza (sent. Trib. Firenze del 17/03.2014 sez. III civile) in ossequio all'art. 8 D.LGS. 28/2010 ribadisce la necessaria presenza delle parti al fine dell'utile esperimento del tentativo mediativo in quanto 'l'assenza delle parti rappresentate dai soli difensori, dà vita ad altro sistema di soluzione dei conflitti, che può avere la sua utilità, ma non può considerarsi mediazione'

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi del Comune, conferire per questo all'assessore al contenzioso di rappresentare il Comune di Marcianise

Propone di deliberare

1. di prendere atto della istanza di mediazione presentata dal Comune di Marcianise nei confronti del Sig. Belforte Pasquale nonché da parte del sig. Belforte Pasquale nei confronti del Comune di Marcianise per la controversia insorta avente ad oggetto la declaratoria di usucapione in favore di Belforte Pasquale in merito al fondo agricolo sito in Marcianise alla via Peschiera;
2. di autorizzare, l'assessore al contenzioso a partecipare all'incontro preliminare e alla eventuale procedura di mediazione attivata dal Comune di Marcianise nei confronti del Sig. Belforte Pasquale nonché dal sig. Belforte Pasquale nei confronti del Comune di Marcianise, conferendo allo stesso tutti i poteri di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AFFARI LEGALI

Angela Capasso

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 38 61 innanzi riportata, ad oggetto: **“Procedura di Mediazione tra Comune di Marcianise e Belforte Pasquale. Autorizzazione all'assessore al contenzioso a partecipare alla procedura di Mediazione in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale”**;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.

Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco
Angela Letizia

IL Segretario Generale
Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate